



COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 5/2008 del 03.03.2008

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 2 - Occupazioni permanenti o temporanee
- Art. 3 - Occupazioni permanenti
- Art. 4 - Occupazioni temporanee
- Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 - Delimitazione delle occupazioni
- Art. 7 - Procedimento
- Art. 8 - Occupazioni
- Art. 9 - Mostre merci
- Art. 10 - Lavori edili
- Art. 11 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Art. 12 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 13 - Occupazioni con ponti, scale, ecc.
- Art. 14 - Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 15 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 16 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 17 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 18 - Revoca delle autorizzazioni
- Art. 19 - Effetti della revoca
- Art. 20 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 21 - Obblighi del concessionario
- Art. 22 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 23 - Costruzione gallerie sotterranee

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 24 - Criteri per la determinazione delle tariffe
- Art. 25 - Soggetti passivi
- Art. 26 - Misura dello spazio occupato
- Art. 27 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 28 - Autoveicoli di uso privato
- Art. 29 - Distributori di carburante
- Art. 30 - Apparecchi per la distribuzione automatica
- Art. 31 - Passi ed accessi carrabili – Canone
- Art. 32 - Passi ed accessi carrabili - Concessioni a titolo gratuito
- Art. 33 - Passi ed accessi carrabili - Rinuncia
- Art. 34 - Passi ed accessi carrabili - Revoca
- Art. 35 - Passi ed accessi carrabili - Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia
- Art. 36 - Passi ed accessi carrabili - Norma di prima applicazione
- Art. 37 - Esenzioni
- Art. 38 - Sanzioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina le procedure per le autorizzazioni, le concessioni e le revoche per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, dei principi contenuti negli artt. 52 e 53 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997.

Art. 1

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private, gravate da servitù di pubblico passaggio, è tenuto ad inoltrare apposita istanza all'ufficio competente, al fine dell'ottenimento del relativo titolo abilitativo, eccezion fatta per le occupazioni occasionali, espressamente previste dal presente regolamento.
2. Le richieste per l'occupazione di suolo pubblico devono contenere i seguenti dati:
 - generalità complete del richiedente, indirizzo di residenza e codice fiscale;
 - esatta ubicazione e misure del suolo o spazio che si desidera occupare;
 - attività alla quale verrà destinata l'area oggetto di richiesta,
 - durata dell'occupazione,
 - dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento ed delle leggi in materia, nonché di tutte le eventuali ulteriori prescrizioni che il Comune intendesse porre contestualmente al rilascio della concessione, anche a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da apposita cartografia, con relative misure, atta ad identificare l'opera stessa.
4. Il Comune potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dall'ufficio competente.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che il Comune richiederà ai fini dell'esame e dell'evasione dell'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, il Comune, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e dell'evasione dell'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 6 giorni prima della data di inizio dell'occupazione.
8. Possono essere assoggettate a diversa regolamentazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 2
Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono considerate occupazioni permanenti quelle di carattere stabile, di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; tutte le altre tipologie d'occupazione sono considerate temporanee.

Art. 3
Occupazioni permanenti

1. Entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della stessa, il titolare del titolo abilitativo è tenuto a presentare apposita denuncia, da redigere su appositi moduli predisposti e disponibili gratuitamente presso il competente ufficio del Comune.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione stessa.
3. Si considerano, per la loro natura, occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone, quelle relative a:
 - a) chioschi, edicole, casotti e simili;
 - b) pensiline, vetrinette, porta insegne, infissi, pali ed aste, di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre cm. 5 dal filo del muro;
 - c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - d) passi ed accessi carrabili;
 - e) sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
 - f) occupazione di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Art. 4
Occupazioni temporanee

1. Si considerano occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento del relativo canone:
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra forma di occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
 - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari;
 - c) tende solari per il periodo di esposizione;
 - d) esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - e) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - f) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali o altro all'esterno dei pubblici esercizi o attività artigianali od industriali;
 - g) pali porta insegne, réclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
 - h) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;

- i) merci, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.
2. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso d'occupazione.
3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso d'occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora e, in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione, rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art. 1 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee, i termini per il rilascio della concessione o l'espressione del diniego, sono fissati in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data d'inizio dell'occupazione.
7. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Delimitazione delle occupazioni

1. Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto di concessione.

Art. 7
Procedimento

1. Il responsabile del procedimento trasmette periodicamente all'ufficio di Polizia Locale, copia delle domande pervenute, relative all'occupazione del suolo e del soprassuolo ed all'ufficio lavori pubblici e tecnico-manutentivo, le domande attinenti le occupazioni del sottosuolo stradale, per l'esame e l'espressione del relativo parere.
2. Entro il secondo giorno successivo all'inoltro dell'istanza, gli uffici predetti devono trasmettere il parere richiesto, affinché l'ufficio competente possa adottare il provvedimento di autorizzazione o di concessione dell'occupazione. Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso s'intende positivamente espresso.
3. Il responsabile del procedimento delle autorizzazioni o concessioni procede all'emissione del relativo provvedimento, indicando le eventuali prescrizioni, ovvero provvede ad emettere il provvedimento di diniego, entro i successivi due giorni.

Art. 8
Occupazioni

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio di idoneo titolo abilitativo edilizio, il richiedente dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria, corredata dalla relativa documentazione, all'ufficio edilizia privata / urbanistica del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
2. In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo del titolo abilitativo edilizio, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.
3. Relativamente ai termini temporali, questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

Art. 9
Mostre merci

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali, con fiori o piante ornamentali, poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste all'art. 37, comma 2, lett. d).

Art. 10
Lavori edili

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere edili, sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo o materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione ed il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 11
Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, cavi telefonici, elettrici o di altra natura, nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei, è necessario ottenere la concessione comunale.
2. Il Comune detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, con particolare riguardo al tracciato delle condutture, all'altezza dei fili dal suolo, alla tipologia dei loro sostegni ed alla qualità dei conduttori, isolatori, ecc.
3. Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico, risulti, su questo, ad una altezza minima di mt. 6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.
4. Il Comune si riserva il pieno diritto di fare applicare, caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi, atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza di persone e cose.
5. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi, dei danni che potessero derivar loro in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, ecc.
6. E' facoltà del Comune esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 12
Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 13
Occupazioni con ponti, scale, ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

Art. 14
Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili, sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro il Comune può disporre la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. L'organo competente, con apposita ordinanza, emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

Art. 15

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, anche a mezzo fax. L'ufficio provvederà ad accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 16

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità adottate per il rilascio.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno sei giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria, nonché copia delle ricevute di pagamento del canone.

Art. 17

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme legislative e regolamentari vigenti e, comunque, con quanto prescritto dalla concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Art. 18

Revoca delle autorizzazioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità correlate ai pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.
2. Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree, in via definitiva, con manufatti preceduti da titolo abilitativo edilizio, alle quali siano applicati i provvedimenti previsti dal D.P.R. n. 380/2001 in materia di abusi edilizi, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione dell'occupazione.
3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche ed integrazioni, con assegnazione di un termine per la presentazione delle relative osservazioni.
4. Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

Art. 19 Effetti della revoca

1. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone attinente al periodo durante il quale non si usufruisce dell'occupazione.
2. Detto rimborso deve intervenire, a cura del responsabile del procedimento, al quale dovrà essere comunicata l'intervenuta revoca, entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 20 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni d'interesse pubblico, da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Comune può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuandone la durata.
2. Quanto al provvedimento di sospensione ed agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art. 21 Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia locale e del personale dei competenti uffici comunali, allo scopo autorizzato, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' fatto altresì obbligo al concessionario, oltre all'osservanza delle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad esporre un cartello indicante la durata dell'occupazione e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 22

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

Art. 23

Costruzione gallerie sotterranee

1. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, di cavi o di impianti di vario tipo, oltre del canone previsto per l'occupazione del sottosuolo, impone ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata, un contributo "una tantum", pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 24

Criteria per la determinazione delle tariffe

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata, con arrotondamento aritmetico al mq. inferiore o superiore, con un minimo di un mq. e si applica sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono deliberate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e sono applicabili a partire dallo stesso esercizio finanziario di riferimento.
3. La determinazione delle tariffe dovrà tener conto della classificazione delle zone ed aree pubbliche approvata dall'organo consiliare.
4. Il pagamento del canone dovrà avvenire entro il 31 maggio di ogni anno, con le modalità determinate dal Comune.
5. Quando l'ammontare del canone annuo superi i 500 €, su richiesta dell'interessato, il pagamento può avvenire in due rate di pari importo da corrispondere entro il 31 maggio ed il 31 agosto.
6. Gli importi dovuti sono arrotondati all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.

Classificazione aree pubbliche

Categoria A: Gargnano, Villa, Bogliaco

Categoria B: Villavetro, Fornico, Zuino, Muslone, Musaga, Navazzo, Sasso, Liano, Formaga

Categoria C: Briano e Costa.

Per le case sparse verrà fatto riferimento al seggio elettorale di appartenenza e, comunque, farà fede l'interpretazione del responsabile di procedimento.

Art. 25

Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 26

Misura dello spazio occupato

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 27
Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Nel caso di uso promiscuo di detti posti da parte delle autovetture adibite al trasporto pubblico, il canone sarà imputato pro quota a ciascun concessionario, applicando la corrispondente aliquota, prevista dalla tariffa, alla superficie che risulta dividendo tutte le aree destinate alla sosta di dette autovetture per il numero di queste ultime.

Art. 28
Autoveicoli di uso privato

1. Le occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, salvo disposizione diversa sono soggette al canone. Potranno essere previste esenzioni o riduzioni per particolari categorie di utenti.

Art. 29
Distributori di carburante

1. Il canone viene stabilito per i distributori di carburante con apposita tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo, effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
5. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette al canone.

Art. 30
Apparecchi per la distribuzione automatica

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, con occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

Art. 31
Passi ed accessi carrabili
Canone

1. I titolari di autorizzazioni per i passi ed accessi carrabili sono tenuti al pagamento di un canone annuo stabilito dalla Giunta Comunale nell'ambito della determinazione delle tariffe.
2. L'anno di competenza sarà quello solare, con scadenza pertanto al 31 dicembre.
3. Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, mentre per gli anni successivi, il versamento del dovrà essere effettuato entro il mese di maggio dell'anno di competenza, con le modalità che verranno indicate dal Comune.

Art. 32
Passi ed accessi carrabili
Concessioni a titolo gratuito

1. Nessun passo o accesso carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli Uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle forze di Polizia e le sedi delle associazioni di volontariato, che dovranno versare al Comune il solo costo del cartello esposto.

Art. 33
Passi ed accessi carrabili
Rinuncia

1. I titolari di autorizzazione per passo o accesso carrabile possono avanzare istanza di rinuncia al Comune entro il 31 maggio, con riferimento all'anno in corso.
2. Ove non vi sia espressa rinuncia dell'autorizzazione entro il termine sopra indicato, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale.

Art. 34
Passi ed accessi carrabili
Revoca

1. Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate per passo o accesso carrabile, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. L'autorizzazione può essere revocata altresì nel caso di mancato pagamento del canone annuale, entro 60 gg. dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.
3. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.

Art. 35
Passi ed accessi carrabili
Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia

1. In caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione per passo o accesso carrabile **dovrà rimuovere il cartello** e predisporre il ripristino, a propria cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dal Comune.
2. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'ufficio, con addebito al soggetto inadempiente degli oneri sostenuti.

Art. 36
Passi ed accessi carrabili
Norma di prima applicazione

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, coloro che non intendono avvalersi dei passi o accessi carrabili già in uso dovranno avanzare espressa istanza di rinuncia al Comune.
2. Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 37
Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione del canone:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, e Aziende da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - h) manifestazioni organizzate da movimenti, partiti o gruppi di natura politica;
 - i) manifestazioni di carattere sportivo, culturale e sociale organizzate da enti, associazioni o gruppi senza finalità di lucro.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - f) Sono inoltre esenti le occupazioni specificatamente esonerate con atto della Giunta Comunale.

Art. 38 Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dal canone dovuto.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del maggior canone dovuto.
3. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00 (Art. 51, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213).
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applica il saggio di interesse legale.
7. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.